

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE
DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E PER SPESE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
A FAVORE DI IMPRESE DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**

Adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 5 del 14/03/2023

Articolo 1 **Finalità**

1) L'attuale contesto economico di riferimento è caratterizzato dagli effetti della crisi internazionale post-pandemica in atto, nonché dalle conseguenze di natura politico-economica derivanti dal conflitto bellico russo-ucraino che hanno contribuito all'aumento considerevole dei costi a carico delle imprese, con particolare riferimento ai costi energetici. In tale scenario economico e finanziario particolarmente difficile, si intende supportare le imprese esercenti una delle attività individuate negli articoli che seguono, particolarmente colpite dall'aumento dei costi di gestione e tassazione, attraverso:

- un contributo economico una tantum e a fondo perduto per le spese energetiche;
- un contributo economico una tantum e a fondo perduto a parziale abbattimento delle spese per la tassa sui rifiuti (TARI);

Articolo 2 **Natura ed entità del contributo economico per le spese energetiche**

1) Il contributo economico, a fondo perduto, è concesso per le maggiori spese sostenute a fronte di un contratto di fornitura esclusivamente di energia elettrica a servizio di una sede legale e operativa o unità locale dell'impresa ubicata nel territorio del Comune.

2) L'ammontare del contributo per singolo richiedente è pari al 30% riferito al delta-costo differenziale, ovvero allo scostamento delle bollette 2021 giugno/dicembre rispetto allo stesso trend temporale 2022, con il tetto e limite massimo di € 8.000,00 per ciascun avente diritto.

<i>a titolo di esempio:</i>	<i>periodo di riferimento 2022</i>	<i>costo energia elettrica €25.000,00* -</i>
	<i>periodo di riferimento 2021</i>	<i><u>costo energia elettrica €10.000,00</u> =</i>
		<i>delta di scostamento € 15.000,00</i>
	<i>entità del contributo pari al 30% di €15.000,00</i>	<i>contributo concedibile € 4.500,00</i>

**da considerarsi al netto del credito di imposta dello Stato (come specificato al seguente comma 3)*

3) Nel caso in cui l'impresa abbia usufruito del contributo straordinario attribuito dello Stato nella forma di "credito d'imposta" per acquisto di energia elettrica, come previsto dal c.d. "Decreto Aiuti" (D.L. 50/2022 convertito in Legge 91/2022) e successive integrazioni e modificazioni (Decreto Aiuti-bis, ter e quater), ai fini del calcolo del contributo spettante, l'importo del credito d'imposta sarà portato in detrazione dal valore della spesa sostenuta per l'esercizio 2022 del periodo di riferimento.

Articolo 3 **Natura ed entità del contributo economico per la spesa della tassa sui rifiuti (TARI)**

1) Il contributo economico, a fondo perduto, è concesso a parziale abbattimento del costo della tassa sui rifiuti (TARI), il cui importo, per disposizione normativa, deve coprire integralmente il costo sostenuto dall'ente per la gestione del servizio rifiuti.

2) Il contributo è destinato esclusivamente alle utenze non domestiche intestate alle attività economiche individuate quali beneficiari dal successivo articolo 5.

Articolo 4

Contributo economico per le spese energetiche - Soggetti beneficiari, esclusioni e vincoli

1) I soggetti destinatari del contributo economico per le spese energetiche sono le ditte individuali e le microimprese, le piccole e le medie imprese secondo la definizione giuridica del diritto comunitario che, alla data della domanda, risultino:

- a) attive ed iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA Forlì-Cesena;
- b) aventi una sede legale e operativa o unità locale nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone;
- c) esercitare, in forma prevalente e nella sede operativa/unità locale per la quale è richiesto il contributo, una delle attività appartenenti ai settori di seguito elencati:
 - **Macro-Area Commercio:** pubblici esercizi, esercizi di vicinato, attività di ristorazione, attività ricettive compresi affittacamere, bed and breakfast e agriturismi.
Si precisa che per questi ultimi le spese debbono essere riconducibili esclusivamente all'attività agrituristica con esclusione dei costi derivanti dall'attività agricola.
 - **Macro-Area Artigianato:** tutte le imprese artigiane proprietarie o affittuarie di beni immobili che svolgono l'attività economica nei suddetti locali sedi dell'attività.

2) Sono esclusi dal contributo le attività economiche non ricomprese negli elenchi di cui al precedente comma 1). In particolare, sono esclusi da contributo i liberi professionisti, gli studi commerciali, le attività di commercio su area pubblica, i procacciatori d'affari, i promotori finanziari, gli istituti bancari, le agenzie di leasing, le attività finanziarie e assicurative, il commercio on-line, le lavanderie a gettoni - self-service. Sono inoltre esclusi circoli, associazioni culturali, associazioni sportive dilettantistiche, nonché le restanti attività riconducibili agli enti del terzo settore.

3) I beneficiari del contributo si impegnano a non sospendere o a non cessare l'attività nei 12 mesi successivi l'erogazione del contributo, pena la restituzione dello stesso. Non è considerata cessazione la cessione per subingresso ad altro soggetto che dia continuità all'attività oggetto del contributo, né la mera trasformazione o variazione di sede.

Articolo 5

Contributo economico per le spese della tassa sui rifiuti (TARI) - Soggetti beneficiari, esclusioni e vincoli

1) Il contributo economico per le spese della tassa sui rifiuti (TARI) è destinato ai medesimi soggetti indicati al precedente articolo 4, risultanti soggetti passivi Tari, in possesso di utenze non domestiche Tari riconducibili a specifiche categorie di attività, seconda la seguente tabella di correlazione:

<i>Soggetti destinatari</i>	<i>Corrispondenza categorie economiche Tari</i>	<i>Misura del contributo</i>
Macro-Area commercio: pubblici esercizi,5 – alberghi con ristorante esercizi di vicinato, attività di ristorazione,6 – alberghi senza ristorante attività ricettive compresi affittacamere, bed10-negozi abbigliamento, calzature, and breakfast e agriturismi.	libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 11 – edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze 16 – ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 17 – Bar, caffè, pasticceria 18- supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19- plurilicenze alimentari e/o miste 20 – ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	50% dell'importo TARI previsto per l'esercizio 2023

Macro-Area artigianato: tutte le imprese12- attività artigianali tipo botteghe,50% dell'importo TARI previsto per artigiane proprietarie o affittuarie di benifalegname, idraulico, fabbri,l'esercizio 2023
immobili che svolgono l'attività economica neielettricista, parrucchiere
suddetti locali sedi dell'attività.

13– carrozzeria, autofficina, elettrauto
15- attività artigianale di produzione di beni specifici

2) Qualora l'attività venga svolta per un periodo inferiore all'anno, il contributo sarà calcolato proporzionalmente al periodo di attività effettivamente svolta.

3) Sono escluse dal contributo economico per le spese della tassa sui rifiuti (TARI) le attività economiche operanti nei settori non compresi nell'elenco di cui sopra.

Articolo 6

Requisiti di ammissibilità

1) I soggetti destinatari del contributo economico per le spese energetiche ed il contributo economico per le spese della tassa sui rifiuti (TARI), oltre alle condizioni indicate negli articoli 4 e 5, devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

- a) essere in regola con il DURC, se soggetto obbligato;
- b) essere in regola con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti ovvero avere in corso la rateizzazione di un debito tributario con il Comune, concessa anteriormente alla data di presentazione della domanda ed essere in regola con tutti versamenti previsti dalla rateizzazione. Per le posizioni tributarie in fase di riscossione coattiva, si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 231 e seguenti della Legge 197/2022 (definizione agevolata);
- c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuitàaziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare

- pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;
- e) non aver riportato (legale rappresentante) nei 5 (cinque) anni precedenti alla data di pubblicazione del Regolamento (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti):
- 1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - 2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - 3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.
- f) essere intestatari di una utenza di energia elettrica ad "uso non domestico";
- g) essere intestatari di una utenza non domestica ai fini TARI ed essere in regola con i versamenti fino all'annualità e rata bollettata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo.

Articolo 7

Riparametrazione

- 1) Per la concessione dei contributi economici di cui al presente Regolamento non si prevede l'approvazione di una graduatoria di priorità, ma il finanziamento di tutte le domande ammesse, nel limite delle risorse finanziarie destinate alla presente iniziativa.
- 2) Qualora in esito all'ammissione dei beneficiari risultino economie di spesa, si rimette alla Giunta Comunale la possibilità di riparametrare in percentuale il contributo ai soggetti le cui domande sono state accolte e di innalzare la relativa percentuale.
- 3) Qualora in esito all'ammissione dei beneficiari risulti l'insufficienza di risorse, si rimette alla Giunta Comunale la possibilità di mettere a disposizione ulteriori risorse di bilancio al fine di consentire il finanziamento di tutte le domande che risultano ammissibili. In ogni caso l'assegnazione dei contributi sarà effettuata nel limite della dotazione finanziaria all'uopo integrata. Qualora non risulti possibile l'integrazione della dotazione finanziaria, i contributi saranno proporzionalmente assegnati in relazione alle risorse di bilancio disponibili.

Articolo 8

Presentazione delle domande

- 1) Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente mediante utilizzo della modulistica predisposta dall'ente, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
- 2) La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta/impresa e corredata dalla seguente documentazione:
 - copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - copia di una bolletta dell'energia elettrica ad uso non domestico intestata all'attività richiedente (necessaria per la verifica dell'intestazione dell'utenza);
 - autocertificazione resa da Associazione di Categoria, Studio Commerciale, Patronato o altro soggetto delegato alla tenuta della contabilità della ditta richiedente, attestante l'importo della spesa sostenuta per l'energia elettrica nel periodo di riferimento (periodo dal mese di giugno al mese di dicembre 2021 e periodo dal mese di giugno al mese di dicembre 2022);
 - dichiarazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato per l'anno 2022 previsto dal D.L. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazione (rif. articolo 2 comma 3 del presente regolamento) e copia della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici, qualora effettuata, oppure dichiarazione di mancata fruizione del credito di imposta;
 - copia dell'eventuale documentazione relativa alla regolarizzazione/rateizzazione dei tributi comunali;
 - dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale sui contributi ai sensi dell'art.28 – D.P.R. 29.9.1973, n.600.

Articolo 9

Rispetto dei limiti “de minimis” e non cumulabilità

- 1) I contributi di cui al presente Regolamento sono concessi, in regime “ de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013.
- 2) I benefici non sono cumulabili con analoghi interventi, pertanto il richiedente in sede di domanda ha l'obbligo di dichiarare di non aver usufruito di contributi o bonus per le stesse spese per le quali si chiede il contributo.
- 3) Per le imprese che abbiano usufruito contributo straordinario attribuito dello Stato nella forma di “credito d'imposta” per acquisto di energia elettrica, come previsto dal c.d. “Decreto Aiuti” (D.L. 50/2022 convertito in Legge 91/2022) e successive integrazioni e modificazioni (Decreto Aiuti-bis, ter e quater), si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3 del presente regolamento.

Articolo 10

Ammissione e liquidazione del contributo

- 1) L'istruttoria delle domande sarà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze attraverso il protocollo informatico dell'ente.
- 2) L'istruttoria sarà curata dall'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico, con riferimento alla concessione del contributo economico per le spese energetiche e dall'Area Economica Finanziaria per le spese per la tassa sui rifiuti (TARI).
- 3) Il Responsabile del Procedimento, designato per ciascuna Area, verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e la correttezza e completezza formale della domanda. Durante l'istruttoria, il Responsabile del Procedimento, può richiedere integrazioni documentali (se incomplete in parti non essenziali), concedendo un termine preteritorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione

della richiesta, per ottemperare a quanto richiesto. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.

4) L'ammissione delle domande ai contributi sarà effettuata mediante adozione di apposita determinazione e la liquidazione dei contributi sarà disposta mediante apposito atto da adottarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il pagamento dei contributi sarà effettuato entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione.

Articolo 11

Revoca del contributo

1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni rese, anche a campione e secondo le modalità che saranno esplicitate nell'avviso pubblico ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

2) In caso di riscontro di mancanza dei requisiti richiesti, si procederà al recupero dell'importo erogato

3) Il contributo economico per le spese della tassa sui rifiuti sarà altresì revocato nel caso di accertato mancato pagamento del tributo relativo all'anno 2023.

Articolo 12

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679

1) Al fine di quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali – D.Lgs. 30/06/2003 – n. 196 e ss.mm.ii. E Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), nell’ambito del presente Regolamento, il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sogliano al Rubicone.

2) Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici ai sensi della legge 241/90 s.m.i.

3) L’informativa sul trattamento dei dati personali sarà messa disposizione nell’ambito della modulistica per la presente delle domande di contributo.

Articolo 13

Pubblicazione

1) Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata esigibilità della deliberazione di approvazione.